



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni siti in agro del Comune di Gonnosfanadiga, nella località "M.te Omu" distinti in catasto al

foglio 316, mappali 1, 2, 3, 6, 7 parte, 8, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parte, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46 parte, 47 parte, 48;

foglio 315, mappali 32, 33, 36,

della superficie di ettari 68.11.00, di proprietà di privati cittadini, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267.

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati a partire dall' anno 1983 dall' ispettorato ripartimentale di Cagliari, con progetto senza numero del 27.12.1982, approvato con Decreto dell'Ass. dell'Ambiente RAS n.105 del 21.03.1983, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori di sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del cantiere forestale di Monte Omu;
- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall' ispettorato ripartimentale di Cagliari in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001 per gli effetti della L.R. n. 24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna (attualmente Agenzia FORESTAS);

Visto il verbale di collaudo dei lavori eseguiti a firma del Direttore del Servizio Ispettorato di Cagliari conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli artt. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

Considerato che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie e assolve una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

Visti gli artt. 53 e 54 del R.D.L. n. 3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione, approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. , ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

Valutato congiuntamente con l'Agenzia FORESTAS, che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e non è necessario gravare i terreni stessi mediante servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

I terreni oggetto del presente Piano di Coltura e Conservazione sono i seguenti:

Tabella 1

Foglio	Mappale	Superficie (Ha)	Copertura Boschiva
316	1	20.55	Bosco con prevalenza di leccio, di origine mista, naturale e artificiale, a densità colma, governato a fustaia con presenza, nel piano dominato, di essenze della macchia mediterranea;
	2		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47parte		
	48		
316	7	10.76	Pineta di origine artificiale, con macchia mediterranea nel piano dominato, a densità colma.
	27 parte		
	28 parte		
	47 parte		





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

316	3 23 parte 35	20.00	Area a prevalenza di bassa macchia mediterranea con presenza di nuclei di lecceta distribuiti a macchia di leopardo
315	32 33 36	7.27	Bosco costituito da lecceta di origine mista a densità colma, in fase di evoluzione a fustaia, con presenza di corteggio di essenze della macchia mediterranea.
316	22 23 parte 36 37		
316	6 23 parte, 24 25 26 27 parte	9.53	Aree a composizione mista in funzione del suolo con presenza di leccio nei punti più favorevoli e di macchia termo-xerofila nelle aree più aride

Fa parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione l'allegata mappa catastale e la corografia.

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. n. 3267/1923 e dell'art. 21 del R.D. n.1126/1926, può essere assentita la trasformazione per opere edilizie di modeste dimensioni, purché funzionali alla corretta gestione selvicolturale del fondo senza che sia modificata la destinazione d'uso dei terreni richiamata al comma 1 del presente articolo. Compete all'amministrazione forestale stabilire l'ammissibilità e le forme, i luoghi e le modalità di realizzazione delle opere suddette, in relazione al mantenimento ottimale delle funzioni idrogeologiche del soprassuolo.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

Sono fatte salve le competenze delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica e urbanistica.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Allo stato attuale il compendio si presenta con copertura eterogenea con parti governate a fustaia, e presenza di sottobosco, altre parti in fase di conversione a fustaia e ulteriori aree con soprassuola a macchia come più specificatamente descritto nella precedente tabella 1.

E' presente rinnovazione naturale anche in relazione all'assenza di pascolo

La gestione del bosco deve essere improntata su criteri di sostenibilità, di incremento della complessità strutturale e della biodiversità, al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento del bosco e le funzioni svolte (protettiva, produttiva igienico-sanitaria, etc).

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari territorialmente competente, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

Il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923, nei periodi e con i carichi indicativi previsti all'art. 25 delle vigenti P. M. P. F. Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

il proprietario si obbliga a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnato nel servizio antincendio in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispektorato ripartimentale del CFVA di Cagliari è vietata:

- l'eliminazione del sottobosco, che comunque può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

- la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole;
- l'accensione di fuochi o qualsiasi operazione di abbruciamento all'interno del bosco in qualsiasi periodo dell'anno.

Art.7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato ai lavori di ricostituzione boschiva o al suo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o ematici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale di Cagliari competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art.8

Aperture di piste, fasce parafuoco, realizzazioni vasconi

L'apertura di piste di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco e la realizzazione di vasconi potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione o per fini antincendio, previa comunicazione al Servizio ripartimentale di Cagliari, fatte salve le competenze di altre amministrazioni.

Art.9

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione, devono essere osservate norme di legge e di regolamenti, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art.10

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Cagliari

Art.11

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Proprietario

Il Direttore
Dot. Carlo Masnata



Visto – si approva

Il Direttore generale Dr. Antonio Casula

